COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 2 DEL 17-03-2017

,lì 17-03-2017

Registro Generale n. 26

ORDINANZA DEL SETTORE URBANISTICA

N. 2 DEL 17-03-2017

Ufficio:

Oggetto: Ordinanza di demolizione opere abusive in c.da Vignale dei Peri. Ditta Meli Giuseppina nata a Rosolini il 20.03.1941 residente in via Arco Grande n. 28

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di marzo, il Responsabile del servizio **Santacroce Giuseppe**

ORDINA

Atteso che la presente ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento di seguito riportata, ai sensi degli artt. 3,4,7,8 e 10 della L.241/90, come modificati dalla L.R. 10/91 e del D.P.R. 352/92;

Visto il verbale di accertamento di Violazione Urbanistica n. 06 del 23/01/2017 redatto dal comando VV.UU di questo comune ed inviato con nota prot. n. 1961/17;

Visto che il predetto Comando di P.M., ha accertato che il proprietario dell'immobile oggetto della violazione edilizia è la Sig. ra Meli Giuseppina nata a Rosolini (Sr) il 20.03.1941 residente in Rosolini (Sr) in via Arco Grande n. 28:

Considerato che:

- La sopra meglio generalizzata Sig.ra **Meli Giuseppina** ha e/o fatto eseguire opere in assenza di preventivo permesso di costruire;
- Il lavori accertati ed oggetto della violazione edilizia, insistono in adiacenza ad un immobile preesistente, giusta C.E.S n. 102/2010, ricadente in zona "D1" Artiginali e commerciali miste del vigente P.R.G. riguardono le aree destinate all'insediamento di attività artigianali e/o commerciali miste, individuato al catasto al F. 38 P.lla 451;

Le opere edili oggetto della violazione di che trattasi sono così meglio di seguito descritti:

- Lato Est:

Realizzazione di una tettoia di forma rettangolare delle dimensioni di ml 11.00 x 5.30= 58.30 circa, la struttura portante è realizzata in ferro tipo scatolare elettrosaldata cosi costituita:

- n. 4 travi mm 100x100 ancorati sul muro di confine (vela);
- n. 2 travi mm 100x40;
- n. 2 pilastri mm 100x100 ancorati sul muro di recinzione avente altezza cm 40 circa;

La copertura è del tipo a tetto ad una sola falda, con sovrastante pannelli del tipo coibentati, avente altezza alla quota di gronda ml 2.30 e ml 2.70 alla quota di colmo. Detta tettoia è stata realizzata in parte per coprire un manufatto di forma rettangolare delle dimensioni di ml 5.30x4.00 = 21.20 mq circa. Detto manufatto da due lati è stato tamponato in mattoni tipo forati e dagli altri due lati dal perimetro del preesistente immobile.

- Lato Sud:

Realizzazione di una tettoia di forma trapezoidale delle dimensioni di ml 5.00 (lato maggiore) ml 3.50 (base minore) larghezza 2.50 = 10.62 mq circa, la struttura portante è costituita da n. 2 pilastri e n. 4 travi in legno tipo lamellare 100x100. La copertura è del tipo a tetto, composta da una sola falda con sovrastante perlinato e guaina ardesiata avente altezza alla quota di gronda ml 2.50 e ml 3.20 alla quota di colmo.

- Lato Ovest:

Realizzazione di una tettoia di forma triangolare delle dimensioni di ml 7.00 x 5.60= 39.20 circa, adibita a box cani, la struttura portante è realizzata in ferro circolare elettrosaldata. La copertura è del tipo a tetto, composta da una sola falda, con sovrastante pannelli di lamierino avente altezza alla quota di gronda ml 3.30 e ml 3.70 alla quota di colmo.

Inoltre in adiacenza a quest'ultima struttura insiste un manufatto di remota costruzione delle dimensioni di ml 10.00x6.45= 64.50 mg circa, costituito da struttura portante in blocchi calcarei e copertura in eternit.

Al momento dell'accertamento i manufatti si presentono ultimati.

Ritenuto che le opere eseguite;

Costituiscono violazione alle vigenti norme urbanistiche;

- Costituiscono violazione alla legge 64/74, per la tutela della pubblica incolumità nelle zono sottoposte a vincolo sismico:
- Sono state eseguite in assenza di preventivo calcolo strutturale per il dimensionamento degli elementi strutturali portanti, in osservanza delle prescrizioni esecutive in zona sismica;
- Sono state eseguite in assenza di direzione tecnica da parte di un professionista abilitato all'esercizio della libera professione:
- Rientrano nei casi di cui all'art. 7 della L. 47/85, cosi come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 380/2011 e ss.mm.ii:

Verificato che agli atti esistenti in ufficio, non risulta presentato e/o rilasciato alcun atto concessorio e/o autorizzazione edilizia.

Visti:

- Gli strumenti urbanistici vigenti generali e di attuazione;
- La legge urbanistica del 17/08/1942 n. 1150, così come modificata dalla Legge 06/08/1967 n. 765, e ss.mm.ii.;
- II D.P.R. 06/06/2001 n. 380:
- La legge regionale 10.08.2016 n. 16;
- II Decreto legislativo n. 42/2004;
- La legge regionale 27/12/1978 n. 71;
- La legge regionale 12/6/1976 n. 78;

- La legge 28/01/1977 n. 10;
- La Legge Regionale 15/05/1986 n. 26;
- La Legge 02/02/1974 n. 64;
- La Legge 7 Agosto 1990 n. 241;
- L'O.R.E.L. 15/06/1963 n. 16, nonché la legge regionale 11/12/1991 n. 48;

Ritenuta la necessità di dover emettere il presente provvedimento;

ORDINA E INGIUNGE

Alla Sig.ra Meli Giuseppina nata a Rosolini (Sr) il 20.03.1941 residente in Rosolini (Sr) in via Arco Grande n. 28, di demolire tutte le opere abusivamente eseguite, entro e non oltre 90(novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, provvedendo a sua cura e spese al ripristino dei luoghi, se entro il predetto termine, in applicazione dei principi della "buona amministrazione" ed "efficacia ed economicità dell'azione amministrativa" non sarà in condizione di produrre nuovi elementi di giudizio con conseguente provvedimento di regolarizzazione urbanistica.

AVVERTE

Che in caso di **Inottemperanza** all'ordine sopra impartito, si procederà nei modi e nei termini delle vigenti leggi in materia ed in particolare:

- Che saranno adottati i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dall'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii, significando che: L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salvo l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. Tale sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima;
- Ai sensi e per gli effetti degli art. 7 della Legge 47/85 e art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/01 ove applicabile il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive qui descritte, sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune di Rosolini. L'area acquisita non potrà comunque essere superiore a 10 (dieci) volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
- L'accertamento dell'inottemperanza alla presente ordinanza, costituirà valido titolo per l'immissione in possesso dei predetti beni e per tanto questo ufficio procederà, senza ulteriore avviso, poiché non previsto dalla vigente normativa, alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa dell'ordinanza di acquisizione di diritto dell'immobile abusivo al patrimonio del comune;

FA PRESENTE

Ai sensi dell'art. 3,comma 4, della L. 7 Agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 16 della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10.

Che ai fini del procedimento:

- Responsabile del Procedimento è il geom. Adamo Marco;
- Ufficio competente U.T.C. Urbanistica, Sue, Gestione del Patrimonio, via Sipione n. 79, Piano Primo;
- Il Responsabile del Servizio è il geom. Giuseppe Santacroce;

Che avverso il presente provvedimento, l'interessato può proporre:

- Ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo Regionale (T.A.R) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto;
- Oppure ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto;

L'ufficio messi notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati, di seguito indicati, per i rispettivi provvedimenti e per il controllo ed esecuzione della presente:

- Alla Sig. ra Meli Giuseppina residente in Rosolini (Sr) in via Arco Grande n. 28;
 Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, mediante A/R.
- > Alla Stazione Carabinieri di Rosolini;
- > Al Comando di Polizia Municipale;
- Al segretario comunale del comune per gli effetti di cui al 7 comma dell'art. 7 della Legge 47/85;
 All'ufficio del Genio Civile di Siracusa, mediante A.R.;

Rosolini lì 09/03/2017

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Santacroce Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-03-2017 al 01-04-2017 Lì 17-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Segretario Generale

Copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Santacroce Giuseppe